CAMERA DEI DEPUTATI N. 2321

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRAMBILLA

Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio non riconosciuto alla nascita e adottato alle informazioni concernenti la sua origine

Presentata il 23 aprile 2014

Onorevoli Colleghi ! — Con la sentenza n. 278 del 2013, depositata il 22 novembre 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione ». La Suprema Corte non ha quindi censurato quanto disposto all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che dispone quanto segue: « La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata »; ma anzi, facendo espressamente riferimento a tale norma, ha voluto precisare che « sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere no-

minata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui si è innanzi detto ».

La legislazione vigente prevede un insieme di norme volte a garantire alle donne il diritto di partorire in assoluta segretezza negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie e di essere seguite dal punto di vista medico-infermieristico come tutte le altre partorienti, assicurando anche al neonato le cure di cui necessita. Questo consente ogni anno a centinaia di neonati di nascere in un ambiente protetto e di prevenire quindi il drammatico fenomeno degli infanticidi e degli abbandoni.

In particolare, alla donna sono riconosciuti il diritto di riconoscere o no il neonato come figlio, diritto che vale sia per la donna che ha un bambino fuori dal matrimonio, sia per la donna coniugata, nonché il diritto alla segretezza del parto, che deve essere garantito da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti, con la previsione che, nei casi in cui il neonato non sia riconosciuto, nell'atto di nascita del bambino, redatto entro dieci giorni dal parto, risulti scritto: « figlio di donna che non consente di essere nominata ». L'ufficiale dello stato civile, a seguito della dichiarazione del personale medico che ha assistito al parto, attribuisce al neonato un nome e un cognome, procede alla formazione dell'atto di nascita nonché alla segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per la sua dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge n. 184 del 1983. Le generalità della donna che si è avvalsa del parto segreto possono essere rivelate solo dopo cento anni e soltanto « a chi vi abbia interesse », ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Oltre ciò è riconosciuta la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo massimo di due mesi, disposta dal tribunale per i minorenni su richiesta di chi afferma di essere uno dei genitori biologici, « sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore » (articolo 11 della legge n. 184 del 1983). Se il neonato non può essere riconosciuto perché uno o entrambi i genitori hanno meno di sedici anni, l'adottabilità può essere rinviata anche d'ufficio dal tribunale per i minorenni fino al compimento di tale età. Può essere concessa al compimento del sedicesimo anno di età un'ulteriore sospensione di due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno, ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere un'ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione (quest'ultima disposizione è stata introdotta nel citato articolo 11 dall'articolo 100, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154).

È quindi evidente che i diritti della gestante non si contrappongono ai diritti del bambino che essa dà alla luce, ma sono funzionali all'affermazione del diritto del neonato a crescere in una famiglia e a godere in essa di condizioni adeguate per un armonico sviluppo della personalità.

Dunque, la scelta di non riconoscere il proprio nato come figlio, nella consapevolezza di non poterlo crescere, non può essere considerata una scelta negativa o riprovevole: molto spesso è una scelta responsabile verso la nuova vita, che può poi svilupparsi in modo idoneo in una famiglia adottiva. Questi neonati non sono pertanto abbandonati, ma sono affidati immediatamente alle autorità preposte (tribunali per i minorenni e servizi sociali) affinché li inseriscano al più presto in un'idonea famiglia adottiva, come stabilito fin dall'entrata in vigore della legge n. 431 del 1967.

Con la citata sentenza n. 278 del 2013, la Corte costituzionale ha affermato, da un lato, la possibilità dell'adottato non riconosciuto alla nascita di accedere all'identità della donna che lo ha procreato a seguito del consenso della stessa e, dall'altro, la necessità di fornire alla madre biologica la possibilità di ritornare sulla sua decisione di rimanere anonima.

Il compito del Parlamento, dunque, nel dare doverosa attuazione alla decisione della Corte costituzionale, è di riconoscere dignità al desiderio dell'adottato che a un certo punto del proprio percorso di vita voglia conoscere le proprie origini biologiche e nel contempo fare sì che ciò avvenga senza violare il diritto fondamentale della donna che, all'epoca del parto, abbia deciso per l'anonimato, riconoscendo cioè soltanto a essa la possibilità di mettere in discussione in qualsiasi momento della propria vita le scelte passate.

La presente proposta di legge interviene quindi per dare attuazione alla recente decisione della Consulta, disciplinando la manifestazione della disponibilità della donna a incontrare il proprio nato.

L'adottato non riconosciuto alla nascita può, compiuta l'età di venticinque anni, richiedere al presidente del tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione di interpellare la madre biologica che ha reso dichiarazione di anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione.

L'istanza da parte del figlio non riconosciuto può essere presentata una sola volta, mentre non vi è limite temporale per la madre, che può decidere di rivelarsi anche in un tempo successivo a quello della richiesta.

Le modalità procedimentali sono definite tramite decreto del Ministro della giustizia, con il quale sono definiti: i criteri mediante i quali, all'interno di ciascun tribunale per i minorenni, è individuato dal presidente del tribunale il magistrato responsabile del procedimento relativo a ciascuna istanza di riconoscimento; le procedure per il trattamento dei dati relativi ai soggetti interessati, in modo da assicurare, in ogni fase del procedimento, la riservatezza degli stessi; la procedura per la notifica, alla madre naturale, dell'istanza del figlio richiedente, garantendo anche in tale caso il diritto alla riservatezza; le modalità per l'acquisizione della volontà della madre naturale, che deve risultare in modo certo e inequivoco; le modalità per la comunicazione della risposta della madre naturale al figlio richiedente.

La presente proposta di legge interviene esclusivamente in via procedimentale, sanando un *vulnus* legislativo e garantendo, quindi, alla donna che ha partorito in segretezza la tutela della cosiddetta « sovranità su di sé », diritto non più inteso come « non intromissione nella propria sfera privata », ma come indiscutibile strumento per la salvaguardia della libera e piena autodeterminazione della persona.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. Su istanza del figlio adottato che abbia compiuto i venticinque anni, il presidente del tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione, nonostante la dichiarazione di anonimato resa dalla madre ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, interpella la madre stessa ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione. L'istanza da parte del figlio non riconosciuto può essere presentata una sola volta. Per la revoca o per la conferma della dichiarazione prestata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da parte della madre biologica non è previsto alcun limite temporale.

7-*ter*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 7-*bis* del presente articolo. In particolare, il regolamento indica:

a) i criteri mediante i quali, all'interno di ciascun tribunale per i minorenni, il presidente del tribunale individua il magistrato responsabile del procedimento relativo a ciascuna istanza di riconoscimento;

b) le procedure per il trattamento dei dati relativi ai soggetti interessati, in modo da assicurare, in ogni fase del procedimento, la riservatezza degli stessi. A tale fine, i dati sono acquisiti e trattati con le garanzie del segreto istruttorio e possono essere conosciuti solo dal magistrato responsabile del singolo procedimento e dal personale degli uffici giudiziari che collabora con esso;

c) la procedura per la notificazione, alla madre naturale, dell'istanza del figlio richiedente, garantendo anche in tale caso il diritto alla riservatezza;

d) le modalità per l'acquisizione della volontà della madre naturale, che deve risultare in modo certo e in equivoco;

e) le modalità per la comunicazione della risposta della madre naturale al figlio richiedente, che è convocato a tale fine presso il tribunale per i minorenni, personalmente o tramite un suo legale rappresentante ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0022070